



CITTA' di MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 12/04/2023	Condominio SOLE, Via Marsala n. 30, Milazzo - Violazione al Regolamento di igiene urbana - Rimozione dal suolo pubblico dei contenitori per la raccolta differenziata e ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro ex artt. 76 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e 192 del D.Lgs. 152/2006.
-------------------------	--

IL SINDACO

Premesso:

- ✓ che con nota prot. 87422 del 27/10/2022, si è comunicato all'Amministratore del Condominio di cui all'oggetto, avv. Roberto Rando, l'intendimento di questo Ente di effettuare dei sopralluoghi, al fine di verificare il corretto collocamento, all'interno della proprietà privata, dei contenitori per la raccolta differenziata, così come stabilito all'art. 22 del "Regolamento di igiene urbana", approvato con deliberazione n° 14 del 10/10/2013 del Commissario straordinario;
- ✓ che è stato esperito sopralluogo presso il condominio in oggetto alla presenza dell'Amministratore, di cui al verbale del 14/11/2022, corredato di documentazione fotografica, dal quale si evince la presenza di contenitori carrellati dei rifiuti urbani posti sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione dell'Ente, in uso al condominio stesso;

VISTI:

- la relazione dell'Ufficio Ambiente del 29/12/2022 prot. n. 3884, con la quale si è accertato che la raccolta dei rifiuti viene eseguita in violazione al vigente Regolamento di igiene urbana ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20 e 22;
- la nota prot. n. 3925 del 12/01/2023 con la quale l'Amministratore del Condominio avv. Roberto Rando è stato diffidato ad ottemperare, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida, alle prescrizioni del Regolamento di igiene urbana;
- il verbale di constatazione prot. n. 31116 del 05/04/2023, con il quale, a seguito sopralluogo, esperito in data 21/03/2023, in ossequio a quanto statuito dall'art. 75 - "Controllo e vigilanza" del Regolamento di Igiene - Titolo IX "Controlli e Sanzioni", è stato constatato il mancato rispetto delle disposizioni impartite con la predetta diffida prot. n. 3925 del 12/01/2023;

Dato atto che il verbale di constatazione e la documentazione ad esso allegata, sono stati trasmessi, per quanto di competenza, al Dirigente del 3° Settore "Polizia Locale Patrimonio

e Attività Produttive”, secondo le disposizioni dell’art. 75 del Regolamento di Igiene Urbana;

Visto l’art. 192, “Divieto di abbandono”, del D.Lgs 152 del 03/04/2006, che così recita:

“1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Richiamato l’art. 76 “Procedimento sanzionatorio” del vigente Regolamento comunale di Igiene Urbana il quale recita: “ Fatta salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.Lgs. 267/00, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle vigenti leggi regionali in materia.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili a provvedere direttamente disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, il Comune procederà a comunicare l’illecito alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Ai sensi dell’art. 8 della L. 689/81 chi con un’azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo”.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il vigente Regolamento di Igiene Urbano;
- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

ORDINA

All’avv. Roberto Rando, in qualità di Amministratore del Condominio SOLE sito in Milazzo, via Marsala n. 30, di provvedere, con decorrenza immediata, e comunque entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento del presente provvedimento, alla rimozione di tutti i contenitori carrellati dei rifiuti urbani posti sul suolo pubblico, in via Marsala di fronte al numero civico 25, senza alcuna autorizzazione dell’Ente, ed al ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 76 del vigente Regolamento comunale di Igiene Urbana;

DISPONE

1. di trasmettere il presente atto all’avv. Roberto Rando, in qualità di Amministratore del Condominio SOLE sito in Milazzo, via Marsala n. 30;

2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio "Tutela dell'ambiente e verde pubblico" affinché, alla scadenza del termine assegnato, dispongano i necessari accertamenti al fine di verificare l'avvenuta osservanza o meno del presente provvedimento;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà:

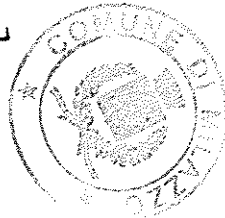
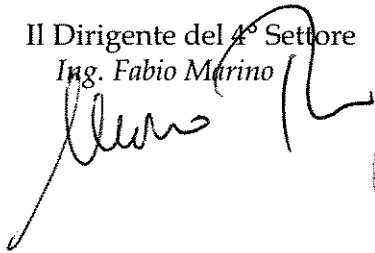
- la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- la rimozione coattiva dei contenitori con spese a carico del condominio senza ulteriori comunicazioni;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR di Catania entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 12/04/2023

Il Dirigente del 4° Settore
Ing. Fabio Marino



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Midili

